

CH_VB JAAC 51.68 vom 1. Juli 1987

Bundesverwaltung, 1987-07-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_51.68__

FR: CH_VB JAAC 51.68 du 1 juillet 1987

IT: CH_VB JAAC 51.68 del 1 luglio 1987

Erwägungen

E. 1

Aiuto agli investimenti nelle regioni montane. Entità di un mutuo per una rete di canalizzazioni comunali. Delimitazione dell'infrastruttura pubblica. Essa non comprende gli allacciamenti privati, situati tra la rete dell'urbanizzazione di dettaglio ed i singoli edifici privati. Principio del finanziamento completo. Il finanziamento degli allacciamenti privati dev'essere assicurato mediante una partecipazione propria dei proprietari dei fondi interessati. La concessione di un aiuto federale presuppone il previo esercizio completo, da parte dei Cantoni e dei Comuni, del loro diritto di percepire tasse e contributi per il finanziamento dell'opera.

E. 2

Conseguenzialmente il DFEP osserva a ragione che, indipendentemente dal committente, quando i beneficiari dell'opera rappresentino solamente una cerchia ristretta di persone, la relativa opera non possa più essere considerata un'infrastruttura pubblica. Nel settore dell'evacuazione giusta l'art. 3 lett. a LIM, l'art. 2 cpv. 1 dell'O del 9 giugno 1975 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OLIM, RS 901.11), che disciplina il campo d'applicazione per materia, include, tra l'altro, la protezione delle acque nell'infrastruttura regionale. Ne consegue, da quanto precede, che unicamente i progetti di canalizzazione che rivestono la peculiarità d'infrastruttura pubblica rientrano nell'applicabilità della LIM. A giusto titolo il DFEP rileva che in caso il progetto di canalizzazione prevede, oltre agli impianti d'urbanizzazione di base o generale ed alle opere d'urbanizzazione particolare o di dettaglio, la cui realizzazione è di regola a carico dell'ente pubblico, dei lavori di ripristino degli allacciamenti privati per un ammontare di 115 000 fr. Questi allacciamenti privati, situati tra la rete delle canalizzazioni dell'urbanizzazione di dettaglio ed i singoli edifici privati, non costituiscono un'infrastruttura pubblica, ma rimangono bensì delle mere opere private il cui onere finanziario ricade esclusivamente sui proprietari dei fondi. Già per questi motivi l'operata deduzione, da parte del DFEP, di 115 000 fr., per i costi d'attuazione degli allacciamenti privati, dalle spese computabili, risulta giustificata.

E. 2.1

La decisione impugnata si basa sostanzialmente su una delimitazione dell'infrastruttura pubblica a tenore della costante prassi d'esecuzione in tema di LIM. A tenore dell'art. 1 LIM, che enuncia le finalità della medesima, essa è intesa a migliorare le condizioni d'esistenza nelle regioni di montagna mediante aiuti selettivi agli investimenti per progetti d'infrastruttura. L'art. 3 lett. a LIM, che disciplina il campo d'applicazione materiale della stessa, sancisce che l'aiuto agli investimenti può essere accordato, tra l'altro, per i progetti di sviluppo delle infrastrutture. Sempre al riguardo il messaggio governativo alle Camere

federali, dopo aver ricordato che l'aiuto agli investimenti deve facilitare il finanziamento complessivo dei progetti d'infrastruttura, precisa che le opere e gli impianti eseguiti sotto questo titolo servono a sviluppare le attrezzature collettive, segnatamente i servizi pubblici (v. Messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 1973 all'Assemblea federale concernente l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, in: FF 1973 I 1335 s.) Quanto alla nozione di infrastruttura pubblica il predetto messaggio governativo sottolinea che la lunga durata delle opere e la diversità tra beneficiari e committenti delle medesime rappresentano le caratteristiche essenziali dei provvedimenti infrastrutturali (v. FF 1973 I 1336).

E. 2.2

L'art. 15 LIM prescrive che la Confederazione può assumere il finanziamento complessivo di progetti d'infrastruttura a tenore dell'art. 3, purché la loro realizzazione non possa essere garantita diversamente. A sua volta l'art. 16 cpv. 4 LIM sancisce che i Cantoni ed eventualmente i beneficiari devono partecipare in modo adeguato, con i propri mezzi, al finanziamento. Al riguardo il predetto messaggio governativo osserva che l'aiuto è destinato a garantire la realizzazione effettiva di quei progetti di costruzione economicamente interessanti e socialmente necessari la cui esecuzione potrebbe essere compromessa da una mancanza di crediti completivi. L'accento viene poi messo sulla necessaria partecipazione propria del beneficiario per evitare l'impossibilità, dovuta ai mezzi limitati disponibili, di poter finanziariamente sostenere i progetti più urgenti ed interessanti. Circa la determinazione delle prestazioni da richiedere ai beneficiari viene rammentato che si deve prendere in considerazione la capacità finanziaria dei comuni interessati e gli oneri fiscali delle persone fisiche e giuridiche domiciliate nella regione in via di sviluppo (v. FF 1973 I 1346 s.).

E. 2.3

Inoltre l'art. 18 LIM, il cui marginale parla dell'esaurimento di tutte le possibilità di finanziamento, dispone che chiunque chieda un aiuto agli investimenti debba addurre la prova che le altre possibilità di finanziamento siano esaurite. In questo contesto il messaggio governativo surriferito nota che per possibilità di finanziamento devono valere oltre a tutti i contributi federali e cantonali, soprattutto le possibilità proprie dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché dei beneficiari. Inoltre i Cantoni ed i Comuni sono tenuti ad utilizzare le riserve fiscali proprie ancora disponibili e ad esercitare in modo completo il loro diritto di percepire tasse e contributi, per cui è esclusa una sollecitazione di un aiuto federale per alleggerire le proprie finanze (v. FF 1973 I 1347 s.). Proprio questa particolare caratteristica del finanziamento complessivo federale, che scaturisce dal principio della sussidiarietà su cui si poggia la LIM, è stata più volte confermata dalla costante prassi di codesta autorità di ricorso (v. GAAC 46.58, GAAC 46.73 e GAAC 50.24). Sotto il profilo del diritto federale che precede ne consegue che la decisione del ricorrente di non procedere, a livello comunale, all'imposizione di un contributo, quanto al finanziamento dei lavori riguardanti gli allacciamenti privati, non è conciliabile con l'art. 18 LIM, per cui quest'ulteriore motivo impone la convalida della decisione impugnata. ...

E. 3

Orbene bisogna purtroppo constatare che in casu non si è minimamente in presenza d'una partecipazione propria, da parte dei proprietari dei fondi, al finanziamento dei lavori riguardanti gli allacciamenti privati, per cui anche per questo ulteriore motivo la decisione

impugnata dev'essere confermata.

E. 4

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 51.68 - Decisione del Consiglio federale del 1 luglio 1987 In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1987 Année Anno Band 51 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000
545 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei
konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la
Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della
Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.